COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

AVVISO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017 E SMI., DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER IL PERIODO DI 12 (DODICI) MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 (DODICI) MESI

VISTI:
- l'art. 2 della Costituzione che richiama all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà;
- il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi, e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL, che invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all' art. 5 prevede che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo settore la piena espressione della propria progettualità e all'art. 6 sottolinea l'importanza del coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore dia per la progettazione degli interventi che per la gestione degli stessi;
- l'art. 58 della LRT 41/2005 che prevede le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;
- l'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. ("Codice del Terzo settore") che prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività dei cosiddetti Enti del Terzo Settore (ETS), come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, assicura il coinvolgimento attivo di questi ultimi attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione;
- l'articolo 56, comma 2, del Codice del Terzo settore che stabilisce che le Convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche agli ETS, delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- l'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore che vieta i rimborsi spese di tipo forfetario;

PREMESSO:
- che gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017;
- che gli Enti del Terzo Settore anzidetti non svolgono un ruolo sostitutivo a quello del Comune, ma integrativo, complementare e sussidiario permettendo di aumentare la capacità di offerta di servizi sociali e di rispondere ai cittadini in stato di maggior bisogno e di disagio;
- che tali progetti e servizi vengono svolti per fini di solidarietà, in aderenza agli indirizzi delle precitate leggi e regolamenti vigenti in materia di politiche sociali, realizzando appieno gli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale;
- che all'art. 5 comma 1 lett. a) tra le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il medesimo codice riconosce "*gli interventi ed i servizi sociali*";
- che l'affidamento dei servizi di solidarietà sociale, si colloca all'intersezione tra due discipline, quella relativa all'affidamento degli appalti e delle concessioni di servizi in base alla normativa sui

contratti pubblici, applicabile – sia pure con numerose deroghe – anche a tale settore, e quella specifica relativa agli enti del terzo settore, che costituiscono la categoria di operatori che per vocazione e tradizione più di frequente ambisce ad erogare tali servizi;

- come chiarito nella Determinazione Anac n. 4 del 7 Luglio 2011 come aggiornata con Delibere Anac n. 556/201/, n. 371/2022 e da ultimo Delibera n. 585 del 19 Dicembre 2023 ANAC 20 recante "*Linee Guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*" la scelta dei vari strumenti è rimessa alla scelta discrezionale ma motivata, dell'Amministrazione procedente, per cui nel quadro normativo vigente ogni fattispecie di cui trattasi si trova ad essere regolata tanto dal Codice del terzo settore D. Lgs. 117/2017 e smi, quanto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- che la Sentenza n. 131 del 2020 della Corte Costituzionale ha sancito la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l'affidamento dei servizi sociali, l'uno fondato sulla concorrenza, l'altro sulla sussidiarietà orizzontale;
- che il secondo tipo dei succitati affidamenti (diretti) riguarda in particolare i servizi sociali di interesse generale erogati dagli Enti del Terzo Settore (ETS) e non rappresenta una deroga, da interpretare restrittivamente;
- che ai sensi dell'Art. 6 del nuovo codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 36/2023 "*In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al d.Lgs. 117/2017, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato*"
- il D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 che al comma 1 dell'art. 56 rubricato "Convenzioni" cita: "*Le Amministrazioni pubbliche […] possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale* […] convenzioni *finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;*
- il D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 che al comma 3 dell'art. 56 cita: "*L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime";*
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi agli Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali" nella parte in cui illustra i principi della co-progettazione come espressione di partecipazione dei soggetti privati alle procedure di selezione pubblica;

Tutto ciò premesso, viene indetto il presente AVVISO

ART.1 – OGGETTO E FINALITA'

Con il presente Avviso, il Comune di Carrara intende indire una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56, co. 3 D.Lgs. 117/2017, nel rispetto del contemperamento tra i principi generali dell'attività amministrativa di imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, disciplinati dalla Legge 241/1990, ed i principi innovativi di risultato e fiducia, introdotti dal D. Lgs. 36/2023.

Tale procedura è finalizzata al coinvolgimento di uno o più Enti del Terzo settore, anche costituitisi in associazione temporanea di scopo, come definiti all'Art. 4 D.Lgs. 117/2017, per la co-progettazione di progetti di attività sociali, come meglio definiti all'Art. 3.

Tale procedura è altresì propedeutica ad un modello organizzativo di amministrazione condivisa che risulta coerente con l'Art. 6 del D.Lgs. 36/2023.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che costituiscono elementi a base della procedura comparativa.

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore (ETS), anche costituitisi in associazione temporanea di scopo, come descritti all'Art. 4 del D.Lgs. 117/2017 smi.,che svolgono attività di interesse generale, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell'Avviso.

Requisiti di ordine generale:

a) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

b) Sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto partecipante;

Requisiti in ordine all'affidabilità morale:

Essere in possesso di tutti i requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero non ricadere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'Art. 94 del D. Lgs. N. 36/2023, nonché in alcuno di quelli previsti dalla legislazione antimafia;

Requisiti di idonea capacità tecnico-professionale:

- possesso di idonea capacità tecnico-professionale, ovvero comprovata competenza ed esperienza nell'ambito degli interventi previsti da questo Avviso. Tale requisito dovrà essere provato con apposita autocertificazione in cui si dovranno descrivere gli interventi, il periodo di effettuazione e a favore di quale Ente sono stati prestati.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Nell'ambito delle attività di interesse generale, così come previste dall'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, per brevità CTS), il presente Avviso contempla gli interventi ed attività come di seguito descritti:

Il presente Avviso è finalizzato alla co-progettazione di interventi di accoglienza notturna rivolti a persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora, con l'obiettivo di garantire una risposta al bisogno primario di riparo e pernottamento e contribuire al contrasto della grave marginalità sociale.

Il Servizio dovrà essere realizzato nell'ambito territoriale della Zona Apuane (Comuni di Carrara, Massa e Montignoso) presso un immobile messo a disposizione dall'Ente del Terzo Settore per la progettualità indicata, con una riserva di n. 4 posti letto (uomini/donne) destinati al Comune di Carrara.

Il Servizio dovrà essere svolto in raccordo con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Carrara, competente per la valutazione delle segnalazioni, anche provenienti dagli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio. Le segnalazioni saranno esaminate nell'ambito di un'apposita commissione, che valuterà le richieste di accesso.

Qualora le richieste di accoglienza siano superiori ai posti disponibili, la commissione provvederà alla predisposizione e alla gestione di una lista d'attesa, in relazione alle richieste pervenute e alla disponibilità dei posti.

La permanenza di ciascun ospite potrà avere una durata massima di un mese, al termine del quale la commissione procederà ad una rivalutazione ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'accoglienza, anche in considerazione della disponibilità dei posti.

ART. 4 – RISORSE

L'importo del servizio è stabilito in **Euro 12.000,00 annui** annuali iva compresa da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017 e smi., per la durata complessiva dell'affidamento corrispondente a n. 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile per il periodo di ulteriori n. 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni stabilite nella Convenzione di cui al successivo art. 7.

L'articolo 56, comma 2, del Codice del Terzo settore stabilisce che le Convenzioni possano consentire

esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario.
In ragione della natura tipica della co-progettazione, la proposta di partecipazione dovrà indicare le risorse proprie messe a disposizione dall'Ente del Terzo settore partecipante (co-finanziamento ETS), ai fini della realizzazione del progetto, per le quali non è previsto alcun rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale e che si aggiungono alle risorse messe a disposizione dall'Ente Comunale. Detto finanziamento deve essere valorizzato nella proposta progettuale presentata.
Il rimborso economico delle spese sostenute avverrà "… *nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione*" come statuito all'articolo 56, comma 4. Inoltre, saranno considerati ammissibili solo i costi inerenti alle attività di cui all'art. 3 del presente Avviso, ai rimborsi spese dei volontari (art. 17, commi 3 e 4 del Codice del Terzo Settore) o ai compensi del personale impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel citato art. 3, le polizze assicurative per gli operatori/volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.
Il pagamento di quanto previsto avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'ETS ammesso alla co-progettazione che, pertanto, dovrà assicurarsi di averne disponibilità al momento della presentazione della domanda. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire con cadenza bimestrale.
La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:
- relazione sulle attività svolte;
-rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, chiaramente riferibili alle attività indicate all'art.3;
-l'indicazione della pagina web o facebook o dei propri siti ove gli ETS sono tenuti a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, co.2 del D. Lgs. 165/2001(ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e smi).
La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
Per le spese sostenute, gli ETS dovranno conservare i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controllo anche a campione.
In sede di verifica amministrativo-contabile, tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, pena la revoca del rimborso. Tutte le spese devono essere finalizzate e riconducibili alle attività di cui all'art. 3 dovranno essere sostenute nel periodo di vigenza della Convenzione.

Art. 5 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'articolo 18 del Codice del Terzo settore stabilisce che gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è "elemento essenziale" delle Convenzioni tra Enti del Terzo settore e le Amministrazioni pubbliche. I relativi costi, nella quota parte connessa al servizio, sono a carico dell'Amministrazione Comunale e sono compresi tra le spese rendicontabili citate, fermo restando che la stipulazione debitamente esibita, rimane a carico dell'Ente che risulta aggiudicatario.

ART. 6 – DURATA

Il Comune si avvale dell'ETS per la gestione del servizio, con decorrenza dalla stipula della Convenzione o, in caso di urgenza, dalla data del verbale di avvio di esecuzione dell'attività stessa. L'affidamento avrà la durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabile per il periodo di ulteriori n. 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni stabilite nella Convenzione di cui al successivo art. 7 .
Inoltre, quale metodologia di attività collaborative, oltre che di procedimento amministrativo, orientate all'attivazione del partenariato, la co-progettazione ha una natura "circolare" per cui si prevede la possibilità di essere riattivata allorquando si manifesti la necessità o anche l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la co-progettazione. Tale riattivazione, non potrà comunque riguardare aspetti caratterizzanti del progetto e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner di co-progettazione.

ART. 7 – FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La procedura di co-progettazione di articola nelle seguenti tre distinte fasi:

Fase 1 – Individuazione degli Enti del Terzo settore

- pubblicazione del presente Avviso pubblico per la selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione e realizzazione degli interventi come sopra individuati;
- verifica del possesso, in capo ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co-progettazione, dei requisiti di ordine generale, di affidabilità morale di idoneità capacità tecnica-professionale;
- valutazione, da parte di una Commissione Valutatrice tecnica nominata con Determinazione del Dirigente del Settore successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, delle proposte progettuali preliminari pervenute con attribuzione di punteggio in base ai criteri indicati all'Art.9;
- individuazione del soggetto che, tra le proposte pervenute, avrà raggiunto il punteggio massimo, fermo restando il punteggio minimo di 60 punti, con il quale si procederà alla Fase 2 della procedura.

Fase 2 – Co-progettazione del progetto definitivo

In questa fase si parte dal progetto preliminare, predisposto dal soggetto selezionato nella Fase 1 che ha ottenuto il maggior punteggio, e si procede alla sua discussione critica e suscettibile di variazioni ed integrazioni condivise in coerenza con gli elementi essenziali delineati dal programma del Comune e dal presente Avviso. Il tavolo di co-progettazione sarà composto dal RUP e da referenti del Comune di Carrara e dal rappresentante legale del soggetto selezionato, o suo delegato, con il supporto dei propri referenti tecnici. Il progetto definitivo dovrà definire di tutti gli aspetti esecutivi, tra i quali, in particolare:
a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;

b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di ottimizzazione, innovatività e miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;
c) definizione puntuale delle attività previste e dell'allocazione delle risorse umane e finanziarie, messe a disposizione dal co-progettante;
d) definizione dell'organizzazione delle attività e dei servizi;
e) definizione dei contenuti della Convenzione. Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per il Comune di Carrara, è condizione indispensabile per la stipula della Convenzione. Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, il Comune si riserva la facoltà di revocare la procedura. La partecipazione degli Enti del Terzo settore alle Fasi 1 e 2 non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

Fase 3 – Stipula della Convenzione
Conclusa la precedente fase 2, il Comune di Carrara procede a stipulare una Convenzione con il soggetto selezionato, avente ad oggetto l'esecuzione del progetto esito della co-progettazione con specifica disciplina dei reciprochi obblighi. La convenzione dovrà disciplinare, tra l'altro:
a. oggetto e durata;
b. il progetto esecutivo definitivo;
c. le modalità di gestione ed organizzazione;
d. gli impegni del/degli ETS e gli impegni del Comune;
Il Comune si riserva, in qualsiasi momento:
–di chiedere al/agli ETS la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività.

ART. 8 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PROGETTUALI
1. Alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle domande, il Responsabile Unico del progetto (RUP) ne valuterà la regolarità formale, la completezza della documentazione presentata, la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente Avviso, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni ai candidati come meglio chiarito all'Art. 13 "soccorso istruttorio".
Al termine dell'esame formale, dichiarerà le ammissioni ed esclusioni dalla procedura e trasmetterà gli atti ad una Commissione di valutazione, che verrà appositamente nominata successivamente alla scadenza dello stesso termine per la ricezione delle candidature.
2. La Commissione provvederà alla valutazione tecnica delle candidature ammesse, in base ai criteri qualitativi definiti al successivo Art. 9, procedendo come segue:
- apertura delle proposte progettuali;
- valutazione delle proposte progettuali, in seduta riservata;
- elaborazione dei punteggi finali e successiva proposta di provvedimento conclusivo del procedimento di co-progettazione.

3. Al termine della fase di selezione, gli atti saranno rimessi al RUP per l'avvio del Tavolo di co-progettazione con il candidato che avrà ottenuto il punteggio maggiore, fermo restando il punteggio minimo di 60/100.

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE
1. La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascuna proposta progettuale, complessivamente 100 punti che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

DESCRIZIONE CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
A - qualità del progetto	**40**
a.1) qualità complessiva del progetto: presentazione, metodologia, pianificazione delle attività	15
a.2) capacità di organizzazione e di autonomia nella realizzazione del progetto	15
a.3) disponibilità giornaliere	10
B - esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione dei servizi attinenti l'ambito di intervento del presente avviso	**20**
b.1) per amministrazioni pubbliche	5 PUNTI PER ANNO
b.2) per attività svolte autonomamente nella Provincia di Massa-Carrara	3 PUNTI PER ANNO
C – qualità (titoli professionali e di esperienza) e quantità del personale e dei volontari impiegati (allegare curriculum)	**15**
associazione con maggior numero di figure professionali	15
seconda associazione per numero di figure professionali	10
D – capacità organizzativa per sostenere gli interventi e le azioni che il progetto metterà in campo	**25**
risorse finalizzate a dare valore aggiunto alla proposta progettuale, tenuto conto del target specifico di utenza, con particolare riguardo alle risorse umane, sia tecnico-professionali che del volontariato, alle strumentazioni tecnologiche, alle risorse economiche e alla formazione del personale	20
proposte aggiuntive e strategie per il coinvolgimento del territorio	1 punto per ogni proposta (massimo 5 punti)

2. Nella valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà utilizzata la seguente metodologia:

- ogni commissario assegnerà a ciascun elemento della proposta progettuale un coefficiente compreso tra 0 ed 1, corrispondente ad un giudizio di merito, secondo la seguente tabella:

Coefficiente	Giudizio corrispondente
1.0	ottimo
0.9	distinto
0.8	molto buono
0.7	buono
0.6	sufficiente
0.5	accettabile
0.4	appena accettabile
0.3	mediocre
0.2	molto carente

0.1	inadeguato
0.0	non rispondente o non valutabile

- verrà effettuata la media tra i coefficienti assegnati dai 3 commissari, ottenendo così un coefficiente medio;
- il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico criterio di riferimento.

3. La proposta progettuale dovrà raggiungere il punteggio minimo di 60/100, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura per la prosecuzione della procedura di co-progettazione. Sarà ammesso alla co-progettazione il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio.

ART. 10 – TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

1. L'ETS che avrà superato la soglia di sbarramento e realizzato il miglior punteggio, sarà ammesso al Tavolo di co-progettazione (in avanti anche solo "Tavolo"), convocato dal Responsabile del progetto (RUP), secondo il calendario dei lavori da quest'ultimo previsto.
2. Scopo del Tavolo è la definizione, congiunta e condivisa tra Amministrazione procedente ed ETS, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio, di un progetto definitivo degli interventi e delle attività, che dovrà tenere conto delle attività aggiuntive indicate dal proponente in sede di proposta progettuale.
3. Il progetto definitivo conterrà le modifiche e le integrazioni frutto del lavoro del Tavolo di co-progettazione, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale presentata dall'ETS ammesso.
4. Qualora il progetto definitivo così elaborato venga ritenuto soddisfacente, le parti coinvolte procederanno alla relativa sottoscrizione.
5. Qualora l'esito del Tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai bisogni dell'Amministrazione procedente, quest'ultima potrà revocare l'intera procedura. Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento.
6. Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate e conservate agli atti, nel rispetto della tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza.
7. L'Amministrazione procedente è manlevata da qualsiasi responsabilità correlata alla partecipazione dell'ETS al Tavolo di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede.

ART. 11 – CONVENZIONE

Terminata la fase di co-progettazione e dettagliato il progetto definitivo, l'ETS selezionato sarà invitato dall'Amministrazione procedente alla stipula di un'apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le parti.
La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività frutto di co-progettazione, regolerà i rapporti tra il Comune di Carrara e l'ETS per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva.
Con la stipula della Convenzione, il Comune di Carrara inviterà l'ETS selezionato a prestare polizza assicurativa RCT/RCO.
Il Comune si riserva, in qualsiasi momento di chiedere all'ETS selezionato la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività.

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli enti del Terzo settore interessati devono presentare apposita domanda indirizzata al Comune di Carrara, compilando la modulistica disponibile sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Carrara all'indirizzo **www.comune.carrara.ms.gov.it**

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre:

ore 13.00 del giorno 23 NOVEMBRE 2026

La data di ricevimento della domanda è tassativa entro il termine stabilito. Il Comune di Carrara non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

La domanda essere redatta secondo il modello Allegato A) unitamente alla proposta progettuale di intervento dettagliandone le azioni, le modalità e gli strumenti di realizzazione. La domanda medesima dev'essere corredata da:

- un valido documento di identità;
- lo statuto dell'ente redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata nel quale deve essere espressamente dichiarata la mancanza di finalità di lucro;
- copia dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- la proposta progettuale;
- copia di apposita assicurazione a favore dei propri volontari sia contro gli infortuni e le malattie connessi alle attività prestate nell'ambito del progetto, sia per la responsabilità civile verso i terzi esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità correlata a tali eventi;
- l'impegno ad accreditare il servizio, ove non lo fosse, ai sensi della L.R. 82/2009 e DGR 245/2021 e smi;
- attestazioni, documenti o convenzioni a dimostrazione di esperienze idonee svolte con descrizione degli interventi, il periodo di effettuazione e, se ne ricorre l'ipotesi, a favore di quale Amministrazione pubblica sono stati prestati.

La domanda, che dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La documentazione richiesta potrà essere trasmessa nei seguenti modi:

*) consegnata a mano all'Ufficio Protocollo sito in Piazza 2 Giungo n. 1 – 54033 Carrara

*) inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.carrara@postecert.it all'attenzione del Settore 8 – Supporto organi istituzionali / Servizi sociali e politiche abitative;

*) inviata tramite Poste Italiane o altro vettore autorizzato (farà fede in questi ultimi casi la data e l'ora di protocollazione da parte del Servizio competente).

La domanda, deve riportare su plico chiuso o nell'oggetto della PEC l'indicazione:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017 E SMI., DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA.

L'Amministrazione potrà procedere ad un controllo a campione sulle dichiarazioni rese. Qualora i dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda, il rimborso spese verrà totalmente o parzialmente revocato, con conseguente segnalazione alle autorità competenti.

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo e dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, è consentita la regolarizzazione della domanda presentata dagli ETS interessati per l'ipotesi in cui manchi o difetti una dichiarazione e, quindi, non risulti provato con certezza il possesso dei requisiti di partecipazione.
Possono essere sanate solo le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.
E' stabilito il termine non superiore a dieci giorni dalla comunicazione d'ufficio per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, decorso il quale il concorrente è escluso dalla procedura.

ART.14 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell'associazione e del suo recapito, se non desumibile altrimenti dalla documentazione allegata;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;
d) prive dei requisiti richiesti.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'ENTE AGGIUDICATARIO
L'E.T.S. aggiudicatario ha l'obbligo di adempiere a quanto stabilito nel presente Avviso, nel Progetto definitivo e nella successiva convenzione sottoscritta; risponde della realizzazione del progetto e delle risorse finanziarie erogate per l'utilizzo delle quali è obbligato ad attenersi alle regole di rendicontazione sotto specificate.
L'E.T.S. è responsabile, senza riserve ed eccezioni, di eventuali danni a persone o cose nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione per fatto proprio o del personale addetto. Dovrà pertanto stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi che copra ogni rischio secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose. Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata in sede di sottoscrizione della convenzione.
L'E.T.S. si assume inoltre tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e in materia di protezione dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018.

ART. 16 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, l'importo massimo rimborsabile/rendicontabile per l'attuazione del progetto sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, adeguatamente rendicontati e documentati dall'E.T.S. secondo quanto prescritto dalla vigente normativa.
La liquidazione dell'importo rimborsabile/rendicontabile, avendo natura giuridica contributiva ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 e ss. mm. e ii. e del Decreto del 31 marzo 2021 n. 72 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà subordinata alla verifica positiva del monitoraggio delle attività ed alla corretta rendicontazione delle spese in relazione alle voci ammissibili, valutate congrue e coerenti con le attività progettuali concordate, co-progettate e realizzate.
Affinché le spese possano essere ritenute ammissibili, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale:
a. strettamente pertinenti al Progetto co-progettato e utili per raggiungere i risultati attesi;

b. effettuate per attività svolte nel periodo compreso fra la data di avvio e la scadenza del progetto;
c. intestate all'E.T.S. e da esso sostenute;
d. giustificate da fatture quietanzate o da documenti di valore probatorio equivalente regolarmente registrate dall'ETS selezionato;
e. identificabili, comprovate e verificabili da documenti opportunamente conservati;
f. ammissibili secondo le vigenti normative europee, nazionali e regionali, conformi ai criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;

L'E.T.S. presenta tramite p.e.c., l'elenco delle spese sostenute indicando il periodo di riferimento, unitamente ai giustificativi di spesa e alle relative quietanze.

ART. 17 - ULTERIORI PRECISAZIONI

Il Comune di Carrara si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio di cui al presente Avviso qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea, di differire, spostare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
L'Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione, purché l'E.T.S. richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e la proposta progettuale abbia ottenuto almeno il punteggio minimo di cui all'art. 8 delpresente Avviso.
L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di non sottoscrivere la convenzione in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Gli Enti del Terzo settore, con la partecipazione al presente Avviso, accettano in ogni sua parte e senza condizioni quanto in esso stabilito.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali, l'interessato potrà visionare la sezione privacy del sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: https://www.comune.carrara.ms.it/it/privacy
Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

ART. 16 - INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO

Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Carrara all' indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Sul medesimo sito saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE ex L. 241/90: Comune di Carrara, con sede legale in Carrara, Piazza 2 Giugno – 54033 Carrara, tel: +390585/6411, sito internet: www.comune.carrara.it, pec: comune.carrara@postecert.it
SETTORE COMPETENTE: Settore 8 – Supporto organi istituzionale / Servizi sociali e politiche abitative
Dirigente Dott.ssa Barbara Tedeschi
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Dott.ssa Barbara Tedeschi – email: barbara.tedeschi@comune.carrara.ms.it